



COMUNE DI GARLASCO  
PROVINCIA PAVIA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,  
SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHE'  
DI BENI MOBILI ED IMMOBILI AD  
ASSOCIAZIONI, ENTI O ALTRI  
ORGANISMI PRIVATI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 15.03.2006

# **TITOLO PRIMO**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad Associazioni, Enti o Gruppi da parte del Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti per dare attuazione all'art. 12 della Legge 241/90 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità.

Restano salvi i criteri, le forme e le diverse modalità di erogazione relativamente agli interventi di natura assistenziale di cui all'apposito regolamento approvato con delibera di C.C. n. 38 del 15.04.1992.

### **ART. 2**

#### **FINALITA'**

**(emendato nella seduta del C.C. n. 21 del 15/06/2006)**

L'Amministrazione Comunale mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:

- cultura e spettacolo
- tutela e valorizzazione dei valori ambientali e agricoli
- tutela dei valori storici e della tradizione
- attività educative
- attività sportive
- attività artistiche (musica, teatro, pittura, cinema, fotografia, ecc.)
- tutela dei valori della solidarietà, della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini.

### **ART. 3**

#### **TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

In conformità all'art. 12 della Legge 241/90 il presente regolamento esplica negli artt. dal 4° all'8° la tipologia degli interventi oggetto dello stesso.

### **ART. 4**

#### **SOVVENZIONI**

Con la sovvenzione l'Amministrazione Comunale si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative che rientranti nelle sue finalità sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative. In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nei termini regolamentati o nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative o con apposita convenzione.

## **ART. 5 CONTRIBUTI**

Con il contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e con entità variabili a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

## **ART. 6 AUSILI FINANZIARI**

Con l'ausilio finanziario l'Amministrazione Comunale comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme.

In particolare si intendono le erogazioni a favore delle Associazioni ritenute benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

## **ART. 7 VANTAGGI ECONOMICI**

Con il vantaggio economico si attribuiscono benefici economici diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e beni immobili.

## **ART. 8 CONCESSIONE PATROCINIO**

L'Amministrazione Comunale nel caso di riconoscimento del particolare valore delle iniziative organizzate dalle Associazioni e da altri Soggetti pubblici e privati concede il patrocinio del Comune che può essere a titolo gratuito o, nel caso di iniziative che prevedono congruo impegno finanziario può essere a titolo oneroso, attraverso la concessione di un contributo economico o di altra agevolazione indiretta (ad esempio: l'utilizzo dei beni del Comune).

La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l'iniziativa tramite l'apposizione del logo del Comune.

## **ART. 9 PREMI DI RAPPRESENTANZA**

Con l'attribuzione dei così detti premi di rappresentanza, siano essi trofei, coppe, targhe, medaglie, distintivi, guidoni, l'Amministrazione Comunale intende sostenere iniziative di interesse anche generale a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione delle finalità di cui all'art. 2.

## **TITOLO SECONDO CRITERI DI EROGAZIONE**

### **ART. 10 NORME DI CARATTERE GENERALE**

L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione. Sono esclusi dal presente regolamento le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni delle tariffe previste per la fruizione di servizi a domanda individuale in quanto disciplinate dal regolamento appositamente predisposto.

### **ART. 11 LINEE DI INDIRIZZO**

Le relazioni previsionali programmatiche allegate al bilancio di previsione costituiscono, per ciascun settore interessato, anche atto di indirizzo generale ai fini del perseguimento delle finalità del presente regolamento, poiché tengono conto dei seguenti principi guida:

**A) ambito delle attività socio assistenziali ed umanitarie**

Gli interventi del comune per promuovere e sostenere le attività socio-assistenziali sono destinati ad incentivare iniziative di carattere umanitario e/o sociale proposte da Enti ed Associazioni a livello locale, nazionale ed internazionale.

**B) ambito delle attività culturali**

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad Enti ed Associazioni che, previo accordo con l'Amministrazione Comunale:

- effettuino servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione locale;
- organizzino nel comune convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che abbiano rilevante interesse per la comunità e concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione;
- sono escluse le iniziative rivolte ai soli associati del sodalizio o i cui proventi siano destinati esclusivamente al privato promotore;
- organizzino e sostengano la realizzazione nel Comune di attività teatrali, musicali, cinematografiche, fotografiche ed altre manifestazioni di particolare interesse culturale ed artistico;
- organizzino attività che attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservino e valorizzino tradizioni storiche e culturali locali;
- promuovano l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali.

**C) ambito della pratica sportiva e delle attività ricreative del tempo libero**

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport di base e dilettantistico, con particolare attenzione alla formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune promuove inoltre le attività fisico-motorie praticate dai giovani e dagli anziani, organizzate da Enti ed Associazioni, anche disponendo interventi a sostegno delle iniziative promosse da Associazioni, Comitati o Gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.

Il Comune infine può concedere contributi "una tantum" per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza locale o sovracomunale che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della Comunità.

**ART. 12  
SOGGETTI AMMESSI**

La concessione dei contributi, delle sovvenzioni, sussidi e benefici è disposta a favore di:

- a) Associazioni, Enti o Gruppi che operano, senza scopo di lucro, a beneficio della collettività.
- b) Enti pubblici ed a rilevanza pubblica ivi compresi gli Enti pubblici associativi per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune.
- c) Associazioni non riconosciute e Comitati che effettuano e svolgono attività concordate con l'Amministrazione Comunale mediante appositi disciplinari a vantaggio della popolazione.
- d) Enti e Privati, Associazioni e Comitati per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprima i valori civili, morali, culturali e sociali fondamento, peraltro, della Costituzione.

**TITOLO TERZO**  
**MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI  
NATURA ECONOMICA**

**ART. 13**  
**TERMINI DELLA DOMANDA**

Le domande vanno indirizzate al Sindaco o suo delegato e debbono essere debitamente sottoscritte dal rappresentante dell'Ente, Associazione, Società o Gruppo, esplicitando le finalità dell'intervento, la descrizione sommaria della iniziativa, del progetto o delle attività per le quali si richiede il sostegno economico e l'ammontare dello stesso.

Nella domanda vanno previste le seguenti dichiarazioni:

- denominazione, sede, codice fiscale e/o partita iva del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità (solo nel caso della prima richiesta);
- presenza o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo, l'importo nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti;
- dichiarazione dell'iscrizione o meno all'albo dell'associazionismo regionale e comunale con la data di iscrizione (solo nel caso della prima richiesta);
- indicazione della data e del periodo nel quale svolgerà l'iniziativa, il progetto, l'attività;
- nominativo della persona abilitata alla riscossione, ovvero l'indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.

Alla domanda vanno allegati:

- relazione sintetica delle attività svolte nell'anno precedente (solo all'atto della 1° richiesta);
- relazione illustrativa della attività o iniziativa per la quale si richiede il sostegno economico;
- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'organismo richiedente, fatta eccezione per le associazioni e gli organismi iscritti nell'Albo dell'Associazionismo comunale inteso, nella fattispecie quale Consulta Generale delle Associazioni Locali;
- piano finanziario della iniziativa interessata con indicazioni di massima delle varie voci di entrata e di spesa.

**ART. 14**  
**ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE FINANZIAMENTI**

Le domande sono istruite dal responsabile del servizio competente.

I contributi sono concessi con determinazione del Capo Area nel rispetto delle direttive e degli indirizzi disposti dalla Giunta Comunale e dal Sindaco, tenuto conto che sarà data priorità, sulla scorta delle disponibilità economiche, alle Associazioni aderenti alla Consulta Generale delle Associazioni Locali.

La concessione della sovvenzione o contributo non conferisce diritto né aspettative di continuità per gli anni successivi.

In caso di non accoglimento la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.

**ART. 15**  
**DECADENZA DEI BENEFICI**

Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:

- non realizzano l'iniziativa;
- modificano sostanzialmente il programma presentato senza averne data preventiva comunicazione ed ottenuto il benessere.

## **ART. 16**

### **DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI BENI MOBILI DEL COMUNE**

I soggetti di cui all'art. 12 possono richiedere, per le finalità indicate dal regolamento, l'utilizzo temporaneo di beni mobili quali (a titolo esemplificativo):

- palchi, sedie, tavoli, impianti audio, attrezzature sportive, gazebo, tensio-strutture, ecc.
- operazioni di facchinaggio, montaggio, smontaggio e assistenza tecnica.

Le richieste in ordine ai vantaggi di cui al precedente punto sono indirizzate ai servizi di competenza detentori dei beni richiesti.

La richiesta sottoscritta dal rappresentante dell' Associazione od Organismo deve contenere la dichiarazione che il bene viene utilizzato per i fini di cui al presente regolamento.

Le richieste sono evase in ordine di data di presentazione e compatibilmente con le esigenze dei servizi.

Eventuali danni o ammanchi saranno addebitati ai richiedenti.

## **ART. 17**

### **RIDUZIONE/ESENZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI BENI MOBILI**

I soggetti di cui all'art. 12 possono essere esonerati in misura parziale o totale dal pagamento per l'uso temporaneo di beni immobili di proprietà comunale quali: locali appositamente individuati, sale, impianti sportivi, aree verdi e pubbliche, ecc., fermo restando l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui al presente regolamento.

La richiesta di esenzione debitamente sottoscritta va inoltrata dal rappresentante dell' Associazione, Ente o Gruppo al Sindaco.

La riduzione e l'esenzione vengono cumulate con i contributi e le sovvenzioni finanziarie erogate nell'anno all' Associazione od Organismo e costituiscono ad ogni effetto beneficio economico da inserire nell'Albo istituito ai sensi dell'art. 22 della Legge 412/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Il beneficiario è tenuto a restituire il bene nei termini previsti dall'atto di concessione nelle condizioni in cui è stato consegnato. Nel caso di riduzioni o esenzioni, per beni particolari, l'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale.

Nell'ambito della concessione il Comune, per gravi e motivate ragioni, può richiedere in qualsiasi momento di rientrare in possesso del bene mobile o immobile concesso in uso.

## **ART. 18**

### **CONCESSIONE PATROCINIO**

Il Patrocinio è riconosciuto ad Associazioni, Enti, Gruppi e Soggetti privati le cui iniziative rispondono ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento. Il Patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco o suo delegato e può essere di due tipi:

- a) gratuito (non comporta benefici o vantaggi economici)
- b) oneroso (comporta benefici o vantaggi economici)

Sono escluse dal Patrocinio iniziative politiche o che abbiano scopo di lucro.

La richiesta per ottenere il Patrocinio deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere i seguenti dati:

- la data di realizzazione dell' iniziativa;
- la tipologia dell' iniziativa;
- le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa;

La domanda deve pervenire di norma al protocollo generale del Comune almeno 20 giorni prima della realizzazione dell' iniziativa.

La concessione del Patrocinio viene comunicata formalmente, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, al richiedente a cura dell'ufficio interessato dall'iniziativa stessa. Detta concessione comporta da parte del richiedente l'apposizione del logo del Comune su tutto il materiale pubblicitario inerente la manifestazione.

## **ART. 19 NORME TRANSITORIE**

Il presente regolamento non si applica per l'erogazione dei contributi concessi dal Comune in base a normative Comunitarie, nazionali, regionali, per contributi con destinazione vincolata e per le forme di sostegno economico di natura assistenziale.

Non si applica altresì per l'erogazione di contributi ad Enti, Consorzi e Società ai quali partecipa l'Amministrazione Comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento di rinvia alle norme di legge ed ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività del Comune.

## **ART. 20 NORME AGGIUNTIVE**

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità del presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Per i casi non specificamente individuati si applicano le procedure previste al titolo terzo.

L'Amministrazione Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte dei soggetti interessati.

## **TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 21 ALBO DEI BENEFICIARI**

E' istituito l'Albo dei soggetti cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

L'Albo è aggiornato annualmente entro il 31 maggio dell'anno successivo alle erogazioni.

Per ciascun soggetto che figura nell'Albo viene indicata anche la disposizione in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni di cui al comma precedente.

L'Albo è pubblico e può essere consultato da ogni cittadino.

Per quanto attiene alle modalità di consultazione ed al rilascio di copia si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento comunale di accesso agli atti.

### **ART. 22 ABROGAZIONE**

L'entrata in vigore del presente regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti regolamenti in materia.

**ART. 23**  
**DECORRENZA**

Il presente Regolamento avrà applicazione a decorrere dal giorno di esecutività, della deliberazione di Consiglio Comunale riguardante la sua adozione.



Città di Garlasco



# INDICE

## TITOLO PRIMO- DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 FINALITA'
- ART. 3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
- ART. 4 SOVVENZIONI
- ART. 5 CONTRIBUTI
- ART. 6 AUSILI FINANZIARI
- ART. 7 VANTAGGI ECONOMICI
- ART. 8 CONCESSIONE PATROCINIO
- ART. 9 PREMI DI RAPPRESENTANZA

## TITOLO SECONDO - CRITERI DI EROGAZIONE

- ART. 10 NORME DI CARATTERE GENERALE
- ART. 11 LINEE DI INDIRIZZO
- ART. 12 SOGGETTI AMMESSI

## TITOLO TERZO- MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA

- ART. 13 TERMINI DELLA DOMANDA
- ART. 14 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE FINANZIAMENTI
- ART. 15 DECADENZA DEI BENEFICI
- ART. 16 DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI BENI MOBILI DEL COMUNE
- ART. 17 RIDUZIONE/ESENZIONE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI BENI MOBILI
- ART. 18 CONCESSIONE PATROCINIO
- ART. 19 NORME TRANSITORIE
- ART. 20 NORME AGGIUNTIVE

## TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 21 ALBO DEI BENEFICIARI
- ART. 22 ABROGAZIONE
- ART. 23 DECORRENZA



Città di Garlasco

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI AUSILI FINANZIARI, NONCHE' DI BENI MOBILI ED IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI, ENTI O ALTRI ORGANISMI PRIVATI**

**Approvato in C.C. con deliberazione n. 21 del 15/03/2006 (inserito emendamento all'art. 2)**

**{tc "CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE"}**